



ISCRIVIBILE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE L'ANNOTAZIONE DEL RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA' DI PERSONE

Il recesso del socio di società personale in caso di contratto societario a tempo indeterminato può essere esercitato a suo arbitrio in qualunque momento, mentre in presenza di un contratto a tempo determinato il socio è legittimato a comunicare il recesso soltanto se motivato da una "giusta causa".

In caso di recesso esercitato quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, questi deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi (art. 2285, terzo comma, codice civile) e produce effetti solo dopo la scadenza di tale termine.

Invece, il recesso per giusta causa opera con efficacia recettizia, vale a dire contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci, della comunicazione di recesso.

La volontà di recedere si perfeziona, nella maggioranza dei casi, con la liquidazione della quota e la modifica dei patti sociali, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (scrittura privata autenticata da un notaio).

Esiste, tuttavia, una diffusa realtà in cui il diritto di recesso diviene lo strumento improprio che il socio utilizza vuoi per sottrarsi alle conseguenze di una cattiva gestione da parte degli altri soci, così nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o comunque ogni qual volta si possa prefigurare una responsabilità dei soci.

Ogni qual volta l'esercizio del diritto di recesso non produca scioglimento del contratto condiviso da tutte le parti, la legge prevede la possibilità di instaurare un accertamento giudiziale delle cause che lo legittimano ovvero di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina del liquidatore (art. 2275 c.c.).

Tanto premesso e rilevato che:

- la legge prevede solamente l'obbligo di iscrivere le modificazioni del contratto sociale e si preoccupa di stabilire che tali modificazioni, ove non diversamente pattuito, debbano essere deliberate da tutti i soci (art. 2252 c.c.);
- le norme codicistiche non prevedono che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio sia iscrivibile al registro delle imprese (art. 2290 c.c.);
- l'art. 2300 pone a carico degli amministratori l'obbligo di iscrivere al registro delle imprese le modificazioni del contratto sociale;
- nelle società di persone, spesso il nome dei soci è parte della denominazione e che, solo con il consenso espresso degli interessati, esso può essere mantenuto anche dopo il recesso;
- legittimare il socio receduto a compiere un atto che riguarda la società significherebbe ammettere la legittimazione di un soggetto che rispetto all'organismo societario è ormai terzo. Infatti, la tutela di cui possa risultare meritevole la lesione di diritti patrimoniali o



comunque afferenti la sfera soggettiva del singolo socio non può ricadere nelle scelte di un pubblico registro ma deve costituire oggetto di accertamento giudiziario;

- secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il principio di tipicità di cui all'art. 2188 c.c. andrebbe riletto alla luce dell'obiettivo di “assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione [nel registro delle imprese], garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, c. 6, legge n. 580 del 1993), con il risultato che sarebbe possibile l'iscrizione di tutti quegli atti che incidono su situazioni già iscritte, pur non essendo tale iscrizione prevista espressamente né nel codice civile né in leggi speciali;

si pone l'esigenza di coordinamento tra l'efficacia dell'atto nei confronti dei soggetti cui è destinato, ovvero degli altri soci, e l'esigenza di tutelare la trasparenza, la continuità e la coerenza delle risultanze di un pubblico registro quale il registro delle imprese.

Alla luce di quanto esposto si dispone:

- 1. P'iscrivibilità in calce alla posizione del socio receduto della notizia del recesso;**
- 2. che la predetta annotazione possa essere legittimamente presentata sia dal socio superstite che dal socio receduto;**
- 3. che la comunicazione del recesso avvenga con le seguenti modalità:**
 - ▶ Modello S2 - Codice atto: A99 - Data atto: data ricezione comunicazione di recesso;
 - ▶ Int. P del socio receduto (riq. 5 indicante l'avvenuta comunicazione di recesso unilaterale);
 - ▶ Sottoscrizione digitale del socio superstite ovvero del socio receduto (n.b. in caso di comunicazione presentata dal socio receduto la stessa non può essere presentata dal professionista incaricato);
 - ▶ Allegare copia informatica della documentazione comprovante l'effettiva conoscenza del recesso da parte del/i socio/i superstite/i (es. raccomandata + ricevuta a/r).

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)